



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Oggetto: Accordo attuativo tra la Regione Campania e FEDERFARMA Campania/ASSOFARM Campania ai sensi dell'ACN 6 marzo 2025 per l'utilizzo del fondo regionale di solidarietà a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'ACN.

Premesso che:

In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che in particolare:

- all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- all'art. 23 stabilisce:
 - che il contributo di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessi di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ACN per essere, diversamente, destinato all'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie sia rurali che urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00
 - l'utilizzo del fondo di solidarietà è disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale (AIR) secondo criteri di erogazione inversamente proporzionali al predetto fatturato.

Visto che

Nella Regione Campania lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà, uguale per tutti gli anni a venire, ammonta a euro 642.046,76 a decorrere dall'anno 2026;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula tra:

- Regione Campania, (Codice Fiscale 80011990639), sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli. Rappresentata dal Dott. Ugo Trama e dalla Dott.ssa Francesca Futura Bernardi;
- Federfarma Campania, (Codice Fiscale 94112670636), sede legale: via Toledo 156 – 80132 Napoli. Rappresentata dall' Dott. Mario Flovilla;
- Assofarm Campania, (Codice Fiscale 95258180637), sede legale: via Taddeo da Sessa snc 80143 – Napoli. Rappresentata dall'Avv. Domenico Della Gatta.

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 2
Fatturato annuo ai fini IVA

- a. Il fatturato annuo ai fini IVA di cui all'art. 1 di riferimento per presentare domanda di accesso al FRdS è il fatturato della farmacia indicato nella Dichiarazione IVA effettuata nell'anno stesso di presentazione della domanda e riferita pertanto all'anno di imposta precedente.
- b. In caso di farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico, i relativi volumi d'affari concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo di cui all'art. 1.
- c. In caso di presenza di farmacia di nuova apertura o di trasferimento di titolarità nel corso dell'anno d'imposta preso a riferimento per la determinazione del fatturato di cui al punto 1, l'importo da corrispondere, se dovuto, è calcolato riparametrando il fatturato stesso su 365 giorni.
- d. In tutti i casi in cui il Quadro VE della Dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il richiedente dovrà dichiarare il volume d'affari specificamente ed esclusivamente imputabile alla farmacia per cui presenta domanda e allegare alla domanda stessa la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente tale volume d'affari.

Art. 3
Modalità presentazione delle domande

- a. Le farmacie di cui all'art. 1 devono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei fatturati ai fini IVA, prevista dalla normativa nazionale e relativa al fatturato dell'anno precedente, è fissato al 30 aprile.
- b. Il modulo, debitamente sottoscritto in carta semplice, deve essere trasmesso alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente tramite PEC e, per conoscenza, alla Federfarma provinciale e all'Ordine professionale provinciale di riferimento. Al fine di dare, nell'interesse generale, immediata evidenza alla domanda, si invita a riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda di accesso al Fondo regionale di solidarietà- ANNO XX".
- c. Alle istanze dovranno essere allegate:
 - certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;
 - copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale.
- d. Qualora le domande afferiscano alle fattispecie di cui alla lettera d. dell'art. 2, le stesse devono essere corredate della relativa documentazione contabile.
- e. Fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la documentazione di cui alla lettera d) qualora ricorra l'ipotesi e fatto salvo l'obbligo della verifica d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, il richiedente può comunque allegare alla domanda, a mero titolo collaborativo, copia del "Quadro VE" della Dichiarazione IVA.
- f. Qualora ricorra la fattispecie di cui alla lettera d. dell'art. 2, i titolari di più farmacie aventi i requisiti per accedere al FRdS devono presentare una domanda per ogni farmacia. Non sono pertanto ammesse domande cumulative per più farmacie.
- g. Sono irricevibili le domande: pervenute dopo il succitato termine del 31 maggio o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o prive della documentazione contabile laddove prevista o non complete della copia del documento di identità in corso di validità se prevista.
- h. Sono inammissibili le domande: riportanti, o comunque accertato, un fatturato IVA in difformità a quanto stabilito dall'art. 1.
- i. Della irricevibilità/inammissibilità, l'ASL darà comunicazione al titolare tramite PEC dallo stesso espressamente indicato nella domanda.

Art. 4
Istruttoria delle domande

Le ASL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande (31 maggio di ogni anno)

- curano l'istruttoria delle domande pervenute ed effettuano, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- comunicano il mancato accoglimento della domanda alle farmacie interessate;
- trasmettono formalmente tramite PEC al Settore HTA – Accreditamento e alla relativa UOS Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici – HTA della Regione Campania, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, gli esiti delle istruttorie secondo le modalità che verranno definite dal Settore e dalla relativa UOS.

Art. 5
Modalità di erogazione di quota parte del Fondo Regionale di Solidarietà e tempi di pagamento

La competente Direzione regionale, acquisiti gli esiti istruttori di cui all'art. 4 da parte delle ASL provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione degli esiti istruttori di tutte le ASL, all'adozione del provvedimento di riparto e assegnazione delle previste risorse a favore delle ASL, ai fini della liquidazione alle farmacie aventi diritto.

Lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà viene ripartito tra le farmacie che hanno presentato domanda e risultano in possesso dei requisiti previsti, in modo inversamente proporzionale al fatturato, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(A_i) = \rho(A_i) * 642.046,76$$

Ai farmacia i-ima

C(Ai) contributo (o quota parte del fondo) spettante alla farmacia Ai

Fatt(Ai) fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia Ai

R(Ai) = 1/Fatt(Ai) reciproco del fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia Ai

S = $\sum_i R(A_i)$ somma dei reciproci dei fatturati di tutte le farmacie che hanno presentato domanda in possesso dei requisiti

$\rho(A_i) = R(A_i)/S$ coefficiente di ripartizione della farmacia Ai

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

In caso di trasferimento di titolarità successivamente alla data di presentazione delle domande (31 maggio), indipendentemente dalla ditta/società che ha inoltrato la domanda stessa nei termini previsti, l'intero contributo spetta alla ditta/società titolare della farmacia al momento dell'effettivo pagamento del contributo.

Art. 6
Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'erogazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7
Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 8
Disposizioni finali

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

Napoli, 12/05/2026

Federfarma
Dott. Mario Flovilla

Regione Campania
Dott. Ugo Trama

Assofarm
Avv. Domenico Della Gatta

Dott.ssa Francesca Futura Bernardi